

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1342-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

(V. Stampato n. 1342)

approvato dal Senato della Repubblica il 2 aprile 1997

(V. Stampato Camera n. 3500)

modificato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1999*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana
e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il
13 settembre 1993

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato **in lire 1.600 milioni per l'anno 1997** e in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, **per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998**, allo scopo parzialmente

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, **per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.

